



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....207/A.....IX Legislatura

*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.13/2012 DEL 10/07/2012**

**"LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2009, N.4 "ISTITUZIONE  
DELL'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE BOSCHIVE IN  
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO  
2001, N.227" - MODIFICHE E INTEGRAZIONI"**





REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale  
*Servizio Foreste*

2.

RELAZIONE  
DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA  
PROPOSTA DEL DISEGNO DI LEGGE

CONCERNENTE:

"Legge Regionale 11 marzo 2009, n. 4 - "Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Modifiche e integrazioni".

Come è noto, la Legge Regionale 11 marzo 2009, n.4 ha istituito, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, l'Albo delle Imprese abilitate alla esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico forestali.

La legge ha poi trovato pratica attuazione con apposito Regolamento Regionale 6 luglio 2009, n. 15 che, pubblicato sul B.U.R.P. n. 106 in data 13/07/2009, è stato novellato dal Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 30, pubblicato sul B.U.R.P. n. 191 in data 30/11/2009.


Il Regolamento in questione disciplina i termini, i modi e i requisiti per l'iscrizione delle imprese boschive all'Albo delle Imprese boschive, per la cancellazione e per l'aggiornamento. In particolare vengono definite le classi di iscrizione e i corrispondenti requisiti da possedere.

L'articolato normativo e regolamentare descritto ha trovato e trova piena applicazione in ambito regionale, essendo rivolto a tutte le strutture operanti nell'ambito dei lavori selvicolturali, opere di imboscamento e rimboscamento, nonché interventi di sistemazione idraulico-forestale.

L'esperienza operativa, le osservazioni e le considerazioni raccolte dall'utenza, la proposizione di apposita interrogazione consiliare, inducono a proporre alcuni elementi correttivi e, poi, ad introdurre oneri istruttori e di iscrizione all'Albo a carico delle imprese boschive.

Nel dettaglio:

- ✓ si aggiunge all'articolo 1 il comma 2 bis:
  - o con il quale si prevedono differenti classi di iscrizione correlate agli importi di





}

REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale  
*Servizio Foreste*

esecuzione dei lavori, da definire con il successivo regolamento

- ✓ si aggiunge l'articolo 1 bis che introduce la prima iscrizione e norme di dettaglio;
- ✓ si aggiunge l'articolo 1 ter che introduce la tassa di iscrizione all'Albo e istituisce un C.N.I. in entrata correlato ad un C.N.I. in uscita, quest'ultimo previsto da utilizzare per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale.

Forma parte integrante della presente lo schema di disegno di legge, riportante le modifiche ed integrazioni all'articolato normativo, composto da n. 2 (due facciate).

Il presente sdI rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, per cui si allega referto tecnico vistato dal Servizio Ragioneria.

Il Dirigente del Servizio Foreste  
Ing. Emanuele GIORDANO

Il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo  
Rurale  
Dott. Gabriele PAPA PAGLIARDINI

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari  
Dott. Dario STEFÀNO



CONCERNENTE:

"Legge Regionale 11 marzo 2009, n. 4 - "Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Modifiche e integrazioni".

TESTI A CONFRONTO

<p>Art. 1 (Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive)</p> <p>1. La Regione Puglia promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale e delle sistemazioni idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità.</p> <p>2. La Regione Puglia istituisce l'albo delle imprese per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico forestali.</p> <p><i>È inserito il comma 2bis</i></p> <p>3. All'albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agro-forestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente.</p> <p>4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con regolamento, le modalità e i requisiti per l'iscrizione delle imprese all'albo, per la loro cancellazione e per l'aggiornamento dell'albo medesimo.</p> <p>5. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono affidati, dall'ente pubblico competente, alle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.</p>	<p>2bis. L'albo è suddiviso in classi da definire con il regolamento di cui al successivo comma 4.</p> 
---	--



## REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale  
Servizio Foreste

*Sono inseriti gli articoli 1 bis e 1 ter*

**Art. 1 bis**

(Oneri istruttori)

1. Le spese istruttorie per l'iscrizione all'Albo delle imprese boschive sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri Enti strumentali, nella misura da fissare con il regolamento di cui all'art. 1 comma 4. Gli importi delle spese per la prima iscrizione sono aggiornati con cadenza triennale.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno i soggetti iscritti all'Albo, pubblici e privati, fatta eccezione per la Regione e propri Enti strumentali, sono tenuti a versare la tassa di iscrizione annua nella misura da fissare con il regolamento di cui all'art. 1 comma 4. Gli importi delle spese per l'iscrizione annuale sono aggiornati con cadenza triennale.

3. Le istanze da inoltrare al Servizio Foreste, devono essere corredate dai documenti indicati dal Regolamento e dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese che, mancando, determina il mancato avvio del procedimento istruttorio per l'iscrizione all'Albo.

**Art. 1 ter**

(Norma finanziaria)

1. Nel bilancio regionale, nell'ambito della VPB 03.03.01, è inserito il capitolo di nuova istituzione, in entrata, denominato "Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti la prima iscrizione e l'iscrizione annuale all'Albo delle imprese boschive", ~~alimentato dai versamenti a effettuarsi, sul conto corrente n.60225323, intestato a "Regione Puglia Tasse, tributi e proventi regionali".~~





REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale  
*Servizio Foreste*

6.

6

	<p>2. Le entrate di cui al comma 1 del presente articolo, sono correlate nell'ambito della VPB 01.04.01, al capitolo di nuova istituzione, in parte spesa, denominato "Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale" destinate alle attività di formazione ed informazione in campo forestale.</p>
--	---

Il presente Elaborato, che conta di n. 3 (tre)  
Facciate è parte integrante dell'atto cifrato  
FOR/SDL/2012/ 0011



- 3 LUG. 2012

ARRIVO



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL BILANCIO  
 AREA FINANZA E CONTROLLI  
 SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

7.

Prot. n. AOO\_116/1108/BIL

Bari, 29 GIU. 2012

36 3/7/12 12771

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE  
 SERVIZIO FORESTE

SEDE

**OGGETTO:** S. d. l. Legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 - "Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" - Modifiche ed Integrazioni. Rft/for/2012/10. Referto tecnico.

Con riferimento alla nota di codesto Servizio, acclarata al protocollo in data 21 giugno 2012 al n. 10583, si restituisce, debitamente vistato, il referto tecnico allegato all'Sdl in oggetto.

All'articolo 1 ter (norma finanziaria), al comma 1, si ritiene debbano essere eliminate le parole ", alimentato dai versamenti a effettuarsi, sul conto corrente n. 60225323, intestato a "Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali".

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO BILANCIO  
 (Aldo di MOLA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 BILANCIO E RAGIONERIA  
 (Angelosante ALBANESE)



Servizio Bilancio e Ragioneria  
 Ufficio Bilancio

Via Caduti di tutte le guerre, 15  
 Italia 70126 Bari

Info  
 Tel (+39) 080 540 36 18  
 Fax (+39) 080 540 45 86  
 Mail a.albanese@regione.puglia.it

Web  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



REGIONE PUGLIA  
Area Politiche per lo sviluppo rurale  
Servizio Foreste

84

REFERTO TECNICO (ART. 34, L.R. 28/2001)

Codice cifra RFT/FOR/2012/ 10

Oggetto: L.R. 11 marzo 2009, n. 4 . "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive in attuazione del D. Lgs: 18 maggio 2001, n. 227" - Modifiche e integrazioni

ENTRATA

UPB 03.01.03

C.N.I. "L.R. 4/2009 art. 1 ter, co. 1 - Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti la prima iscrizione e l'iscrizione annuale all'Albo delle Imprese Boschive"

Entrata presunta per l'anno 2012: € 0,00

Entrata presunta per l'anno 2013 e futuri: da definire con successivo regolamento

SPESA

UPB 01.04.01

C.N.I. "L.R. 4/2009 art. 1 ter, co. 2 - Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale"

Spesa riferita al presente bilancio: € 0

Spesa riferita ai bilanci futuri: correlato al CNI d'entrata

Si dichiara che le disposizioni recate dal Regolamento in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Il Dirigente del Servizio Foreste  
(Ing. Emanuele Giordano)

Il Direttore Area Politiche per lo Sviluppo Rurale  
(dott. Gabriele Papa Pagliardini)

PARERE DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA  
(ART. 34, L.R. 28/2001 e art. 6, Regolamento DGR n. 395/94)

- Nulla osta in ordine a quanto rappresentato COME DA NOTA DI TRASMISSIONE  
 Parere negativo per \_\_\_\_\_

28 GIUGNO 2012

Il Dirigente Ufficio bilancio

Aldo di Mola

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla TU Commissione

Consigliare il 23 GIUGNO 2012 Il Dirigente del Servizio

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA  
- Dott. Angelosante ALBANESE -

